

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (CE) N. 2397/1999 DELLA COMMISSIONE dell'11 novembre 1999

relativo all'autorizzazione di trasferimenti tra i limiti quantitativi dei prodotti tessili e dell'abbigliamento originari di Taiwan

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 47/1999 del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativo al regime di importazione per taluni prodotti tessili originari di Taiwan ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1556/1999 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Taiwan ha presentato una richiesta il 20 settembre 1999;
- (2) i trasferimenti chiesti da Taiwan rientrano nei limiti delle disposizioni in materia di flessibilità, di cui all'articolo 4 modificato dal regolamento (CE) n. 47/1999;
- (3) è opportuno accogliere la richiesta;
- (4) è auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, così da consentire agli operatori di beneficiarne il più rapidamente possibile;

- (5) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei tessili, di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/1999 della Commissione ⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono autorizzati, per l'esercizio contingentale 1999, trasferimenti tra i limiti quantitativi fissati per i prodotti tessili originari di Taiwan, secondo i dettagli riportati all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 1999.

Per la Commissione

Pascal LAMY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 12 del 16.1.1999, pag. 1.
⁽²⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1.
⁽⁴⁾ GU L 134 del 28.5.1999, pag. 1.